

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Art. 83.

Programma di attività

1. Il programma di attività deve indicare:

a) i rischi e le obbligazioni che l'impresa intende assumere;

b) gli elementi patrimoniali che costituiscono l'importo minimo della quota di garanzia;

c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e della organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui l'impresa dispone nel territorio della Repubblica, in misura non superiore alla metà di quella stabilita dall'ISVAP ai sensi dell'art. 10, comma 5;

d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati.

2. Il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui all'art. 12, comma 2, e ad esso deve essere allegata la relazione tecnica di cui all'art. 13.

3. Debbono essere allegati altresì i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 84.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

a) l'impresa non provi di disporre effettivamente nel territorio della Repubblica dei mezzi finanziari che costituiscono il fondo di organizzazione di cui dell'art. 83, comma 1, lettera c);

b) il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di un'impresa assicuratrice;

c) il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 42, comma 3.

2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, inoltre, quando non sia rispettato dallo Stato di origine dell'impresa il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 85.

Estensione dell'autorizzazione ad altri rami

1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, che intenda estendere la propria attività ad altri rami indicati nello stesso punto della tabella, deve essere autorizzata nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 81.

2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare il programma di attività relativo ai nuovi rami per i quali l'autorizzazione è richiesta, redatto in conformità a quanto stabilito dall'art. 83 e con gli allegati ivi previsti;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia.

3. Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione tecnica di cui all'art. 13 nonché dall'ultimo bilancio approvato.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'art. 15, comma 4.

Art. 86.

Autorizzazione all'esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese di cui al presente titolo che intendono esercitare le attività rientranti nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni possono essere a ciò autorizzate in conformità alle disposizioni contenute in detto decreto, a condizione che dispongano di analoga autorizzazione nel loro Stato di origine.

Art. 87.

Altre norme applicabili

1. Le disposizioni contenute nell'art. 7, commi 3 e 4, e negli articoli 8, 14, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Capo II

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 88.

Vigilanza

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui al presente titolo sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2, 3 e 4.

Art. 89.

Riserve tecniche

1. Le imprese di cui al presente titolo sono tenute a conformarsi, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, alle disposizioni degli articoli 24 e seguenti relativi alla disciplina delle riserve tecniche.

2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, comma 7. L'ISVAP può tuttavia esigere che detti attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove lo ritenga necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Art. 90.

*Calcolo del margine di solvibilità
e della quota di garanzia*

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono disporre, per la loro sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 33, comma 2, e seguenti, in quanto applicabili.

2. Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 35 e 36, avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria.

3. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'art. 36.

4. Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

5. La disposizione del comma 1 non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri, le quali siano soggette a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di questi Stati, ai sensi dell'art. 91.

Art. 91.

*Agevolazioni per le imprese
operanti in più Stati membri*

1. Le imprese di cui al presente titolo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I in uno o più Stati membri o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'art. 90, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera b), soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

2. La domanda di cui al comma 1 va presentata all'ISVAP ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

3. Le agevolazioni previste al comma 1 possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di altri Stati membri.

4. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata.

5. In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'art. 81, comma 4, lettera b), nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Unione europea.

Art. 92.

*Condizioni e limiti
per l'applicazione delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al comma 1 dell'art. 91 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

2. L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 93.

*Calcolo del margine di solvibilità
per le imprese fruienti delle agevolazioni*

1. Le imprese alle quali sono state concesse le agevolazioni di cui all'art. 91, comma 1, debbono calcolare il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri.

Art. 94.

Vigilanza sull'attuazione del programma di attività

1. L'ISVAP vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'art. 83.

2. L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività.

3. L'impresa deve comunicare all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività e allo statuto della società, nonché ogni variazione inerente alle persone indicate nell'art. 82, comma 1, lettera a). Le variazioni apportate al programma di attività debbono essere approvate dall'ISVAP.

Art. 95.

Condizioni di esercizio dei rami infortuni e malattia

1. Le imprese autorizzate a praticare i rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) nel territorio della Repubblica debbono conformarsi nell'esercizio degli stessi a quanto stabilito dal decreto legislativo danni, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 61 e 67.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Art. 96.

Determinazione delle tariffe. Comunicazione delle basi tecniche e delle condizioni di polizza

1. Le disposizioni contenute negli articoli 22 e 38, commi 1, 3 e 4, si applicano anche alle imprese di cui al presente titolo.

Art. 97.

Divieto per le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo di operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

1. È vietato alle imprese con sede legale in uno Stato terzo di esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nell'allegato I in regime di libertà di prestazione di servizi. La disposizione si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in altri Stati terzi di imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

2. È fatto divieto ai soggetti aventi il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese operanti in violazione di quanto disposto al comma 1. È altresì vietata qualsiasi forma di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

Capo III

PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELL'ISVAP

Art. 98.

Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità

1. In caso di inosservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche e al margine di solvibilità da parte della sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo si applicano nei confronti della stessa, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 50, 51 e 53.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni sul margine di solvibilità da parte di un'impresa stabilita oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 91, l'ISVAP adotta nei confronti della sede secondaria di tale impresa situata nel territorio della Repubblica i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 53, e ne dà comunicazione alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni.

3. Nell'adottare i provvedimenti di cui al comma 2 l'ISVAP può chiedere alle autorità di controllo degli altri Stati membri in cui la sede secondaria ha dei beni di vietarne la libera disponibilità, precisando gli attivi che debbono costituire oggetto di tali misure.

4. Se lo stato di solvibilità è controllato ai sensi dell'art. 91 dall'autorità di controllo di altro Stato membro, l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 spetta

a detta autorità, la quale può avvalersi della facoltà prevista al comma 3 per i beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica.

Art. 99.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'impresa decade dall'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria nei casi previsti dall'art. 54, comma 1.

2. La revoca dell'autorizzazione rilasciatale per la sede secondaria è disposta, su proposta dell'ISVAP, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi previsti dall'art. 55.

3. La revoca dell'autorizzazione può altresì essere disposta:

a) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

b) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

4. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di cui al comma 1 deve essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. L'autorizzazione deve essere parimenti revocata quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea abbiano adottato analogo provvedimento per constatate deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. In questi casi, la revoca deve essere disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

5. Si applicano altresì gli articoli 54, comma 2, e 56, rispettivamente in caso di decadenza e di revoca.

Art. 100.

Effetti della revoca dell'autorizzazione

1. Gli effetti della revoca dell'autorizzazione rilasciata per la sede secondaria sono disciplinati dall'art. 58.

2. L'ISVAP può consentire che un'impresa di cui al presente titolo ponga volontariamente in liquidazione la sua sede secondaria quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati nell'art. 99, comma 3, lettere a) e b). In tal caso l'ISVAP, assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso in cui alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta della sede secondaria.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Art. 101.

Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

1. I provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al presente titolo, concernenti la revoca dell'autorizzazione, la dichiarazione della decadenza dall'autorizzazione, nonché la liquidazione coatta amministrativa e quelli previsti dall'art. 100 sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Capo IV

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 102.

Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi

1. Le imprese di cui al presente titolo continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, nonché la compilazione della situazione patrimoniale e del resoconto speciale per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua trasmissione all'ISVAP unitamente ai documenti di cui all'art. 2435 del codice civile.

2. Si applicano altresì alle imprese di cui al comma 1 le disposizioni contenute nell'art. 61, comma 3.

3. Le imprese di cui al comma 1 debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 61, comma 2, relativamente alla situazione del margine di solvibilità della loro sede secondaria situata nel territorio della Repubblica. Esse debbono altresì attenersi alle predette disposizioni relativamente alla situazione del margine di solvibilità dell'insieme delle loro sedi secondarie situate all'interno dell'Unione europea, quando la vigilanza sullo stato di solvibilità delle stesse, ai sensi dell'art. 91, è esercitata dall'ISVAP.

4. Se un'impresa che esercita le attività indicate nell'allegato al decreto legislativo danni, direttamente o attraverso una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, ha legami finanziari, commerciali o amministrativi con una sede secondaria di un'impresa di cui al presente titolo che esercita le attività previste dalla tabella di cui all'allegato I, l'ISVAP vigila affinché accordi o convenzioni eventualmente conclusi non siano tali da falsare la ripartizione delle spese e delle entrate.

Art. 103.

Certificazione del bilancio

1. Le imprese di cui al presente titolo debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 62, per quanto concerne la certificazione della situazione patrimoniale e

del resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 104.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario del portafoglio della sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, l'impresa cedente deve ottenere l'approvazione ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2.

2. Il trasferimento può essere effettuato:

a) ad un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non venga trasferito a favore di una sede secondaria situata in uno Stato terzo;

b) ad un'impresa avente la propria sede legale in uno Stato terzo, ma solo a condizione che il portafoglio ceduto venga trasferito a favore di una sede secondaria della stessa situata nel territorio della Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni indicate all'art. 64, commi 3 e 6.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'approvazione è subordinata alla verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. Nel caso che il controllo di solvibilità sia demandato all'autorità di controllo di altro Stato membro di stabilimento dell'impresa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 91, tale verifica compete a detta autorità che ne rilascia attestazione.

5. Si applica, altresì, l'art. 64, commi 10 e 11.

Art. 105.

Altre norme applicabili

1. Le imprese di cui al presente titolo sono soggette alle disposizioni contenute nell'art. 57, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 98, nonché negli articoli 59, 63, 66, 67 e 68.

Capo V

DISPOSIZIONI SULLA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
E SULL'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

Art. 106.

Comunicazione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e delle acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo.

1. L'ISVAP informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad imprese di nuova costituzione controllate da imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

h) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa che si trova nella situazione di cui al comma 1, lettera *a)*, la struttura dei rapporti di controllo deve essere specificamente e dettagliatamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione.

Art. 107.

Infrazioni al principio di reciprocità

1. L'ISVAP informa la Commissione delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso all'attività e nell'esercizio della stessa in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

2. Su decisione della Commissione, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni saranno negate qualora le decisioni della Commissione siano prorogate dal Consiglio della Unione europea.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alla creazione di controllate da parte di imprese di assicurazione o loro controllate debitamente autorizzate nell'Unione europea, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o controllate in imprese di assicurazione.

4. L'ISVAP informa la Commissione, a richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa presentata da imprese di nuova costituzione controllate da altre imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni domanda di autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art. 108.

Legge applicabile ai contratti

1. I contratti sono regolati dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.

2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato dell'obbligazione.

Art. 109.

Informativa del contraente

1. Le imprese operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, debbono comunicare al contraente, prima della conclusione del contratto, le informazioni figuranti nell'allegato II, punto *A*.

2. Al contraente debbono essere fornite per tutto il periodo di vigenza del contratto le informazioni elencate nell'allegato II, punto *B*.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione; esse debbono essere redatte in lingua italiana, salvo che il contraente non ne richieda la redazione in un'altra lingua.

4. L'ISVAP può prescrivere alle imprese di fornire informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II, qualora ciò risulti necessario alla piena comprensione degli elementi essenziali del contratto da parte del contraente.

5. Le imprese di cui ai titoli II e IV debbono altresì inserire nelle proposte, nelle polizze di assicurazione ed in ogni altro documento destinato ad essere portato a conoscenza del pubblico la seguente indicazione: «impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento dell'ISVAP» seguita dalla specificazione della data del provvedimento, nonché della data e del numero della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante la pubblicazione dell'atto. Nel caso di più provvedimenti di autorizzazione è sufficiente indicare gli estremi del primo provvedimento.

Art. 110.

Sconti

1. Le imprese che esercitano le attività indicate nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, possono prevedere, per le assicurazioni stipulate da contraenti persone fisiche, sconti a carattere generale a condizione che le relative regole vengano dettagliatamente indicate quanto a misura e modalità applicative nella nota informativa per il contraente, di cui all'art. 109, in relazione alla tariffa interessata.

Art. 111.

Diritto di recesso del contraente

1. Il contraente può recedere da un contratto individuale rientrante nei rami I, II, III, IV e V del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I, entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

2. L'impresa deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. La notifica del recesso da parte del contraente ha effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

4. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che le stesse siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 112.

Revocabilità della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto di cui all'art. 111 è revocabile.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dalla notifica della revoca.

3. Dal rimborso sono escluse le spese di cui all'art. 111, comma 4.

TITOLO VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA.

Art. 113.

Abrogazioni

1. Il Titolo XIII, capi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 è abrogato.

2. La legge 22 ottobre 1986, n. 742, è abrogata, salvo quanto previsto all'art. 119 del presente decreto.

3. Il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, è abrogato.

4. L'art. 12, comma 20, della legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato.

Art. 114.

Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 20

1. Alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni*). — 1. Le imprese devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di trenta giorni dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione

in altra società, direttamente o per il tramite di società controllata o fiduciaria o per interposta persona, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata. Ai fini del controllo si tiene conto anche delle partecipazioni a titolo di pegno, usufrutto o deposito quando la detenzione inerisca all'esercizio del diritto di voto.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del cinque per cento del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale della società partecipata. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata che abbiano comportato nuovamente il superamento dei predetti limiti.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alle imprese che assumano partecipazioni in società che esercitano la medesima attività»;

b) l'art. 9, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazione da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese e all'ISVAP entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 5 per cento del capitale dell'impresa, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato il medesimo limite percentuale o in ogni caso da quello nel quale la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale. Indipendentemente da tali limiti l'intendimento di effettuare le predette acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa deve essere preventivamente comunicato all'ISVAP».

c) nell'art. 10, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione»;

d) l'art. 10, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque effettuate, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino l'assunzione di una partecipazione qualificata, ovvero del controllo

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

dell'impresa, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP, il quale deve pronunciarsi entro tre mesi dalla comunicazione. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di un'impresa di assicurazione»;

e) dopo l'art. 10, comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge si considera partecipazione qualificata il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante»;

f) l'art. 10, comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo o di una partecipazione qualificata dell'impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP»;

g) all'art. 11, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, determina con proprio decreto i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni qualificate o di controllo delle imprese di assicurazione, fissando i requisiti che debbono essere posseduti dai soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione; se questi soggetti sono persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4, ultimo periodo»;

h) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«1. Il ritardo, la incompletezza o la erroneità delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9, 10 e 15, comma 1 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione o il ritardo superiore a novanta giorni delle comunicazioni di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Qualora la omissione o il ritardo nelle comunicazioni di cui all'art. 15, comma 1 riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio delle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci

milioni a lire cinquanta milioni. Alla condanna consegue la pubblicazione della sentenza, a spese dell'impresa, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale.»;

i) l'art. 23 è abrogato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 115.

Requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori

1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), le persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione nonché di controllo in imprese soggette al presente decreto debbono possedere i seguenti requisiti:

a) avere svolto, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzione di amministratore o di sindaco o di carattere direttivo in società od enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale o un fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire;

b) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una durata superiore a tre anni, ovvero non essere stati presidenti, amministratori con delega di poteri, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti, nei settori assicurativo, creditizio o finanziario, che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

2. Per gli organi collegiali i requisiti di cui al comma 1, lettera a), devono essere posseduti da almeno un terzo dei componenti degli organi stessi.

Art. 116.

Certificazioni riguardanti residenti in altri Stati

1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto ministeriale, i residenti in altri Stati possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

2. Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato al comma 1, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

3. I documenti indicati nei commi 1 e 2 devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 117.

Deroghe alla disciplina in materia di capitale e di fondo di garanzia

1. Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 10, commi 1 e 2, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le stesse imprese, se autorizzate ad esercitare anche uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata al decreto legislativo danni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono inoltre, entro il medesimo termine, adeguare il proprio capitale o il proprio fondo di garanzia, se inferiore, ai livelli minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto.

3. Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

Art. 118.

Tariffe e condizioni di polizza approvate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad applicare le tariffe e le condizioni di polizza utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto senza necessità di alcuna comunicazione all'ISVAP. In caso di modifica delle predette tariffe e condizioni di polizza si applicano le disposizioni di cui all'art. 38.

Art. 119.

Norme in materia di calcolo e di copertura delle riserve tecniche

1. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese di cui ai titoli II e IV continuano ad utilizzare i principi di calcolo vigenti a tale data, in deroga a quanto disposto dagli articoli 24 e 25.

2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute ai sensi degli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e degli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, a cedere all'INA una quota parte dei rischi assunti, provvedono, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate a norma del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla data di cessazione dell'obbligo di cui alle richiamate disposizioni, disposta dall'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito dalla legge 23 giugno 1994, n. 403. Apposite convenzioni da stipularsi tra le medesime imprese e con la CONSAP, da comunicarsi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ISVAP, provvedono a disciplinare i rapporti sorti in relazione alle predette cessioni legali.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera a), e fino al 31 dicembre 1999 per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera c), del medesimo articolo.

4. Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 24 e seguenti, ove venga loro richiesto, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Portogallo e Spagna fino al 31 dicembre 1995, ed in Grecia fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

5. Alle sedi secondarie situate in altri Stati membri appartenenti alle imprese di cui al titolo II si applica la disposizione prevista dal comma 1; le medesime imprese hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso dette sedi secondarie anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Art. 120.

Forme pensionistiche complementari

1. In attesa dell'entrata in vigore nell'Unione europea di apposite disposizioni di coordinamento, alle imprese di cui agli articoli 49 e 70 è fatto divieto di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione ai sensi dell'art. 6, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensione aperti di cui all'art. 9 dello stesso decreto.

Art. 121.

Provvedimenti amministrativi vigenti

1. Fino all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 144

dell'artigianato in data 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1991, n. 161, recante «Determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo per l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o di quote di imprese o enti assicurativi».

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 29, continua ad applicarsi il decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 6 settembre 1988, recante «Determinazione delle quote massime di investimento delle riserve tecniche in specifiche attività relative alle imprese che esercitano le assicurazioni private sulla vita».

3. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'ISVAP previsti dall'art. 61, comma 2, continuano ad applicarsi i decreti del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 2 giugno 1988, recanti rispettivamente «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742» e «Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazioni sulla vita ai sensi dell'art. 65, secondo comma, della legge 22 ottobre 1986, n. 742 per gli enti e le imprese indicati all'art. 30, primo comma, della predetta legge n. 742».

Art. 122.

Imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le autorizzazioni concesse alle imprese di cui al titolo II anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica sono valide anche per operare negli altri Stati membri e negli Stati terzi, fermo l'obbligo per le imprese di conformarsi alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV, se non già espressamente abilitate ad operare all'estero.

2. In caso di esercizio dell'attività assicurativa all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese, se non espressamente abilitate, debbono soddisfare l'obbligo di cui al comma 1 entro il 30 giugno 1995.

Art. 123.

Imprese operanti in regime di stabilimento anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

1. Le sedi secondarie delle imprese di cui ai titoli III e IV autorizzate ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella di cui all'allegato I nel territorio della Repubblica anteriormente alla data di entrata in vigore

del presente decreto, e che siano in attività a quest'ultima data, possono continuare a svolgere la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Art. 124.

Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Le imprese che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno operato in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono:

a) se autorizzate ad operare in base all'art. 13 di quest'ultimo decreto, continuare la loro attività nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto;

b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 12 dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attività, previa comunicazione ai sensi dell'art. 70 del presente decreto, alla stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell'ambito dei rami già praticati.

Art. 125.

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.

Art. 126.

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

1. L'ISVAP rende noto, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il controvalore in lire italiane dell'ECU da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del presente decreto. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea.

Art. 127.

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura minima delle sanzioni di cui ai predetti articoli è raddoppiata.

Art. 128.

Altre disposizioni applicabili

1. Le disposizioni previste dall'art. 67 del testo unico le leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959 n. 449 e successive modifiche si applicano esclusivamente alle imprese di cui ai titoli II e IV del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 119 e 120 del testo unico richiamato al comma 1 si intendono riferite ai depositi effettuati su disposizione dell'ISVAP secondo quanto previsto dall'art. 53 del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 121 del predetto testo unico non si applica all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA s.p.a..

Art. 129.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

ALLEGATO I

TABELLA

A) Classificazione per ramo

- I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
- II - Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.
- III - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.
- IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
- V - Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto.
- VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione, o riduzione dell'attività lavorativa.

B) Assicurazioni complementari

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.

ALLEGATO II

NOTA INFORMATIVA PER I CONTRAENTI

A) Informazioni precontrattuali

Informazioni relative all'impresa

Informazioni relative al contratto

a. 1 Denominazione sociale, forma giuridica

a. 4 Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

a. 2 Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede legale ed eventualmente la sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto

a. 5

a. 6

a. 7 Durata del contratto

Modalità di scioglimento del contratto

Modalità e durata di versamento dei premi

a. 3 Indirizzo della sede legale ed eventualmente della sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto

a. 8

a. 9 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato, nonché della natura delle relative garanzie

a. 10 Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate

a. 11 Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile

a. 12 Indicazioni sulla natura delle attività a copertura delle obbligazioni nei contratti a capitale variabile

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Informazioni relative all'impresa

Informazioni relative al contratto

- a. 13 Modalità d'esercizio del diritto di recesso
- a. 14 Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al contratto
- a. 15 Regole relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami
- a. 16 L'indicazione che al contratto si applica la legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti; per il caso di scelta, la legislazione che l'impresa propone di scegliere.
- a. 17 L'indicazione che il contratto è redatto in lingua italiana, in caso di mancata scelta; per il caso di scelta, la lingua che l'impresa propone di scegliere.
- a. 18 Misure e modalità di eventuali sconti.

B) Informazioni in corso di contratto

Informazioni relative all'impresa

Informazioni relative al contratto

- b. 1 Qualsiasi variazione della denominazione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede legale e, se del caso, della sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto
- b. 2 Tutte le informazioni relative ai punti da a. 4 ad a. 12 del punto A), in caso di modifica del contratto o della legislazione applicabile
- b. 3 Informazioni annuali sulla situazione della partecipazione agli utili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 (Assicurazione vita: criteri di delega). — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'art. 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonché fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonché di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998».

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 360 del 9 dicembre 1992.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979.

— La direttiva 90/619/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 330 del 29 novembre 1990.

Note all'art. 1:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, reca attuazione della direttiva 82/627/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa. L'art. 1 così recita:

«Art. 1. — 1. L'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo stabilito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

“Art. 5. — Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata o in una società estera in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione è determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalità stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute;

3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;

4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtù di un accordo.

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le società e la borsa può chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facoltà della Commissione nazionale per le società e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel comma 1, la società che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”.

— La direttiva 93/22/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 141 dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 13 così recita:

«13. “mercato regolamentato”: il mercato degli strumenti finanziari di cui all'allegato, sezione B;

— che sia iscritto nell'elenco di cui all'art. 16 redatto dallo Stato membro che è lo Stato membro d'origine ai sensi dell'art. 1, punto 6, lettera c);

— che funzioni regolarmente;

— che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni, elaborate o approvate dalle autorità competenti, definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato nonché, qualora sia applicabile la direttiva 79/279/CEE, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla stessa e, qualora la direttiva 79/279/CEE non sia applicabile, le condizioni che questi strumenti finanziari devono soddisfare per poter essere effettivamente negoziati sul mercato;

— che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di dichiarazione e di trasparenza prescritti in applicazione degli articoli 20 e 21».

— La direttiva 92/44/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 228 dell'11 agosto 1992.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reca approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. L'art. 13-bis comma 1, lettera d), così recita:

«1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) - c) (Omissis);

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a un milione di lire per ciascuna di esse».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, reca il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private.

Nota all'art. 5:

— L'art. 2325 del codice civile così recita:

«Art. 2325 (Nozione). — Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni».

— L'art. 2514 del codice civile così recita:

«Art. 2514 (Società cooperative a responsabilità limitata). — Nelle Società cooperative a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.

L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'art. 2541».

— L'art. 2546 del codice civile così recita:

«Art. 2546 (Nozione). — Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.

Nella mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'art. 2548».

Nota all'art. 7:

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, reca disciplina delle tasse e delle concessioni governative. L'art. 66 della tariffa, come modificata con D.M. 20 agosto 1992 è così formulato:

«Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in lire	NOTE
66	1. Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e contro i danni, nonché delle altre operazioni previste dalle leggi in materia assicurativa (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742): a) per le imprese nazionali e dei Paesi appartenenti negli Stati della Comunità economica europea b) per le imprese di altri Stati esteri	6.000.000 12.000.000	
	2. Autorizzazione ad estendere l'attività ad altri rami di assicurazione, per i quali non sia richiesto aumento del capitale o del fondo di garanzia (decreto n. 449 del 1959 e leggi n. 295 del 1978 e n. 742 del 1986)	4.000.000»	

Nota all'art. 11:

— Il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, reca provvedimenti per la cooperazione. L'art. 24, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così recita:

«Art. 24. — Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni.

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto».

Nota all'art. 26:

— La direttiva 89/647/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 386 del 30 dicembre 1989.

— La legge 13 gennaio 1994, n. 43 disciplina le cambiali finanziarie.

— La direttiva 79/267/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 63 del 13 marzo 1979. L'art. 8 così recita:

«Art. 8. — 1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono nel suo territorio e richiedono l'autorizzazione:

a) adottino una delle forme seguenti:

— per quanto riguarda il Regno del Belgio:

“société anonyme” “naamloze vennootschap”, “société en commandite par actions” “vennootschap bij wijze van geldschieting cp aandelen”, “association d'assurance mutuelle”, “onderlinge verzekeringsmaatschappij”, “société coopérative” “coöperatieve vennootschap”;

— per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

“aktieselskaber”, “gensidige selskaber”;

— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:

“Aktiengesellschaft” “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit”, “öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen”;

— per quanto riguarda la Repubblica Francese:

“société anonyme”, “société à forme mutuelle à cotisations fixes”, “société à forme tontinière”;

— per quanto riguarda l'Irlanda:

“incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited”, “societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts” et “societies registered under the Friendly Societies Acts”;

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

-- per quanto riguarda la Repubblica italiana:
società per azioni, società cooperativa, mutua di assicurazione
e gli istituti di diritto pubblico di cui all'articolo 1883 del codice civile;

-- per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo:
"société anonyme", "société en commandite par actions",
"association d'assurances mutuelles", "société coopérative";

-- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi:
"naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschap-
pij";

-- per quanto riguarda il Regno Unito:
"incorporated companies limited by shares or by guarantee or
unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident
Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Acts",
l'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, ove occorra, imprese
che assumano qualsiasi forma riconosciuta dal diritto pubblico o suo
equivalente, purché lo scopo di tali enti sia quello di svolgere attività
assicurativa a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto
privato;

b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla
presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano ad
esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;

c) presentino un programma di attività conforme all'art. 9;

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto
all'art. 20, paragrafo 2.

2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione della
propria attività ad altri rami, o, nel caso previsto all'art. 6, paragrafo 2:
lettera d), ad un'altra parte del territorio, deve presentare un
programma di attività conforme all'art. 9 per quanto riguarda questi
altri rami o quest'altra parte del territorio.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del minimo del
margine di solvibilità di cui all'art. 19 e che possiede il fondo di garanzia
di cui all'art. 20, paragrafi 1 e 2.

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri
applicino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica
tecnica dei dirigenti, né a che richiedano l'approvazione dello statuto,
delle condizioni generali e speciali dei contratti, delle basi tecniche,
specie per il calcolo delle tariffe e delle riserve di cui all'art. 17, e di
qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda
di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche
del mercato.

Nota all'art. 27:

— L'art. 2423-bis del codice civile così recita:

«Art. 2423-bis (*Principi di redazione del bilancio*). — Nella
redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza
e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data
di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del paga-
mento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono
essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un
esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6 del comma precedente
sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la
deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico».

Nota all'art. 29:

— La direttiva 85/611/CEE è pubblicata in GUCE legge n. 375 del
31 dicembre 1985.

— Per la direttiva 89/647/CEE vedi nota all'art. 26.

Nota all'art. 31:

— L'art. 2421 del codice civile così recita:

«Art. 2421 (*Libri sociali obbligatori*). — Oltre i libri e le altre
scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero
delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare
delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei
titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse
relativi;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in
cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli
amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il
libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel
n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e
annualmente vidimati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma
degli articoli 2215 e 2216».

Nota all'art. 33:

— L'art. 2424 del codice civile così recita:

«Art. 2424 (*Contenuto dello stato patrimoniale*). — Lo stato
patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - *Immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

II - *Immobilizzazioni materiali:*

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

III - *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo;

1) partecipazioni in:

- a) imprese controllate;
- b) imprese collegate;
- c) imprese controllanti;
- d) altre imprese.

2) crediti:

- a) verso imprese controllate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - *Rimunenze*:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II - *Crediti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*:

- 1) partecipazioni in imprese controllate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide*:

- 1) depositi bancari e postali;
- 2) assegni;
- 3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) *Ratei e risconti*, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO:

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale*.

II - *Riserva da soprapprezzo delle azioni*.

III - *Riserve di rivalutazione*.

IV - *Riserva legale*.

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio*.

VI - *Riserve statutarie*.

VII - *Altre riserve, distintamente indicate*.

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo*.

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio*.

Totale.

B) *Fondi per rischi e oneri*:

- 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
- 2) per imposte;
- 3) altri.

Totale.

C) *Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*.

D) *Debiti*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso banche;
- 4) debiti verso altri finanziatori;
- 5) acconti;
- 6) debiti verso fornitori;
- 7) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 8) debiti verso imprese controllate;
- 9) debiti verso imprese collegate;
- 10) debiti verso controllanti;
- 11) debiti tributari;
- 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 13) altri debiti.

Totale.

E) *Ratei e risconti*, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

Nota all'art. 39:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi. L'art. 10, comma 3, così recita: «3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea».

Nota all'art. 50:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. L'art. 75 così recita:

«Art. 75 (*Risoluzione*). — I contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica presso imprese che operano in violazione delle disposizioni del presente testo unico o alle quali sia fatto divieto di assumere nuovi affari ai sensi dell'art. 70 sono risolti, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di una rata successiva.

18-5-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 114

La denuncia deve essere comunicata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intendono far decorrere gli effetti».

— Il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63 reca il regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private. Gli articoli 114 e 115 così dispongono:

«Art. 114. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare debbono limitare la propria attività alla gestione dei contratti in corso; è perciò ad esse vietata la stipulazione di nuovi contratti e la rinnovazione di quelli esistenti.

I contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel Regno presso le imprese alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari sono risolti, nonostante qualunque patto, in contrario, su semplice denuncia del contraente, alla scadenza della prima rata di premio che segue la data del divieto o di rate successive. La denuncia dovrà essere notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale il contraente intende che decorrano gli effetti».

«Art. 115. — Le imprese a cui sia stato fatto divieto di operare, in un periodo di tempo, non superiore a sei mesi, che sarà stabilito dal Ministero dell'economia nazionale, anche per le imprese cui sia stato fatto il divieto di operare anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento, debbono provvedere a rimuovere le cause per le quali fu pronunciato il divieto o mettersi in liquidazione secondo le norme del codice di commercio.

Quando sia trascorso il termine predetto senza che l'impresa abbia provveduto ai termini del comma precedente, essa sarà messa in liquidazione a norma degli articoli 92, 96 e 104 del presente regolamento, senza pregiudizio di ogni altra eventuale azione a carico dell'impresa, nonché di amministratori, rappresentanti legali e direttori, ai sensi delle disposizioni del decreto legge, del presente regolamento o di altre leggi».

Note all'art. 53:

— Per il R.D. 4 gennaio 1925, n. 63, vedi nota precedente. L'art. 27 così dispone:

«Art. 27. — I titoli di cui all'articolo precedente debbono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di emissione, salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo. La polizza o la ricevuta di deposito deve contenere dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati le cui polizze di assicurazione fanno parte del portafoglio italiano.

Nessun mutamento nei titoli depositati può essere effettuato se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Le imprese sono esonerate dall'obbligo del deposito di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di titoli nominativi sui quali, dall'ente che ha emesso i titoli medesimi, sia apposta dichiarazione di vincolo a favore della massa degli assicurati.

Le annualità di cui al n. 3 dell'articolo precedente, sono vincolate mediante dichiarazione autentica delle imprese notificata ai Ministeri nei cui bilanci sono iscritte le somme corrispondenti. Ricevuta tale notificazione, i Ministeri disporranno che l'importo delle quote di capitale comprese in dette annualità sia versato alla Cassa depositi e prestiti, la quale provvederà al reimpiego nei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del precedente art. 26 su indicazione dell'impresa interessata o, in mancanza di tale dichiarazione, di ufficio. Le annualità potranno essere invece liberamente pagate alle imprese quando queste provino, con dichiarazione del Ministero dell'economia nazionale, che le attività vincolate sono sufficienti a coprire le riserve matematiche.

Il Ministero dell'economia nazionale, previa verifica della libera proprietà del fondo o del credito, promuove con proprio decreto la iscrizione di ipoteca sui beni immobili, e, nei mutui ipotecari, la annotazione di vincolo, ai termini dell'art. 1994 del codice civile in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi.

I depositi in numerario ai termini del numero 7 del precedente art. 26 debbono essere eseguiti presso la Cassa dei depositi e prestiti o presso istituti di credito o casse di risparmio ordinarie o postali; sul documento restituito all'impresa, comprovante il deposito, deve essere inscritta, da parte dell'Istituto depositario, la dichiarazione del vincolo e l'obbligo di non effettuare qualsiasi restituzione se non in seguito ad espressa autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale».

Note all'art. 54:

— Il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il fallimento, il concordato preventivo dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 195 e 202 così recitano:

«Art. 195 (*Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa*). — Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza o con successivo decreto adottati i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.

La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata, in contraddittorio col commissario liquidatore.

Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'art. 2.

Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verificano le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici».

«Art. 202 (*Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza*). — Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto».

Note all'art. 61:

— Per il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, vedi nota all'art. 4. Gli articoli 55, 56 e 61 così recitano:

«Art. 55 (*Esercizio sociale e termine per l'approvazione del bilancio*). — L'esercizio sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente testo unico ha iniziato il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all'art. 2364 del codice civile, il termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine può essere prorogato fino al 30 novembre dal Ministero dell'industria e del commercio su domanda delle società interessate».